

Brescia, lì 04/12/2025

SPETT.LE CLIENTE

**OGGETTO: CAMBIA “VESTE” IL RIADDEBITO DELL’IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA
(E NON E’ PIU’ ESCLUSO IVA ART. 15 DPR 633/72)**

1. Premessa

L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di confermare il nuovo orientamento sull’imposta di bollo ribadendo il concetto per cui lo stesso è dovuto:

- “fin dall’origine”,
- a carico del soggetto che emette la fattura.

Ne consegue che, se il professionista/prestatore riaddebita al cliente l’importo del bollo, tale riaddebito:

- non può essere qualificato come spesa anticipata esclusa da IVA ex art. 15 DPR 633/72, (tranne nei casi di vera anticipazione documentata “in nome e per conto”, esempio: i bolli applicati da Notaio su una pratica intestata al cliente ed acquistati con ricevuta intestata al cliente)
- ma assume natura di corrispettivo e concorre alla base imponibile IVA,
- seguendo lo stesso trattamento IVA della prestazione principale.

2. Inquadramento normativo essenziale

L’Imposta di bollo è dovuta nella misura fissa di € 2,00 per le fatture di importo superiore a € 77,47 che non recano IVA (art. 13 Tariffa, Parte I, DPR 642/72). Ai sensi dell’art. 22 DPR 642/72 l’obbligo principale di pagamento è in capo all’emittente, con responsabilità solidale del cliente.

L’eventuale riaddebito al cliente, essendo il bollo dovuto dal prestatore “fin dall’origine”, è quindi considerato parte integrante del compenso e non una mera anticipazione.

3. Effetto pratico: il bollo “segue” l’IVA della prestazione

Quando si espone in fattura la voce “imposta di bollo” riaddebitata al cliente, questa va trattata come componente del corrispettivo, con medesima natura IVA della prestazione principale.

4. Casistiche e codici natura IVA in fattura elettronica

Casistica	Riferimento normativo	Trattamento IVA prestazione principale	Trattamento IVA bollo riaddebitato	Codice Natura IVA (FE)

Prestazioni esenti (es. sanitario)	Art. 10, c.1, n.18 DPR 633/72	Esente IVA	Segue l'esenzione della prestazione	N4
Operazioni verso esportatori abituali con dichiarazione d'intento	Art. 8, c.1, lett. c DPR 633/72	Non imponibile (plafond)	Segue la non imponibilità della prestazione; concorre al plafond	N3.5 e N3.6
Regime forfetario	Art. 1 c.54-89 L. 190/2014	Non soggetta IVA (fuori campo per regime)	Segue il regime della prestazione	N2.2
Operazioni non soggette per carenza di territorialità	Artt. 7-bis – 7-septies DPR 633/72	Non soggetta IVA (fuori campo per territorialità)	Il bollo è dovuto se fattura > € 77,47 e interamente senza IVA; il riaddebito segue la Natura della prestazione	N2.1

5. Indicazioni operative

1. Non inserire il bollo tra le spese anticipate ex art. 15 DPR 633/72, salvo casi diversi di vera anticipazione documentata "in nome e per conto" del cliente.
2. In fattura elettronica, valorizzare il campo "Natura" della riga del bollo con la stessa Natura della prestazione principale.
3. Il bollo va assolto solo sulle fatture senza IVA che superano € 77,47.

6. Conclusioni

Il riaddebito dell'imposta di bollo è componente del compenso e rientra nella base imponibile IVA; pertanto segue il trattamento IVA del servizio fatturato.

Invitiamo i clienti a verificare che i propri sistemi di fatturazione elettronica applichino correttamente la Natura IVA anche alla voce "bollo".

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studio Dott. Begni & Associati